

## **Collegio consultivo tecnico**

L'art. 215 D.lgs. 36/23 e relativo Allegato V.2, aveva introdotto l'obbligo di avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico, solo per le procedure di acquisto di beni e servizi superiori € 1.000.000,00, risultando invece facoltativo per gli appalti di importo inferiore.

L'art. 62 lett. b), del d.lgs. n. 209/2024, nel sostituire il secondo periodo dell'art. 215, comma 1, del Codice, ha fatto venire meno l'obbligo di costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico per le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

L'R.P.C.T. della Fondazione

29 maggio 2025